

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**(MALFATTI)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(ANDREATTA)**

**col Ministro delle Finanze**

**(REVIGLIO)**

**col Ministro del Tesoro**

**(PANDOLFI)**

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

**(VALITUTTI)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(SCOTTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1979**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro di perfezionamento professionale e tecnico di Torino fu istituito con Accordo, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, fra il Governo italiano e l'O.I.L. di Ginevra. Tale Accordo, ratificato con legge n. 930 del 26 giugno 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965), prevedeva un contributo del Governo italiano al bilancio del Centro di 445 milioni annui per il decennio 1965-1974; inoltre il Governo italiano si impegnava a finanziare, anno per anno, un certo numero di borse destinate a cittadini provenienti da Paesi in via di sviluppo.

In precedenza, il 29 luglio 1964, era stata firmata, fra l'O.I.L. e la città di Torino, una convenzione, in forza della quale quest'ultima metteva a disposizione del Centro i terreni e i locali che ne costituiscono la sede (il complesso « Italia '61 »).

Secondo lo statuto votato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Centro di Torino ha per fine precipuo il perfezionamento professionale e tecnico, ai differenti livelli, di giovani provenienti da Paesi in via di sviluppo, così da formare dei validi istruttori che possano trasmettere ai lavoratori del loro Paese l'insegnamento ricevuto a Torino.

Il Centro è un organismo internazionale a carattere tecnico e senza fine lucrativo. Esso fornisce un insegnamento oggettivo, indipendente da ogni considerazione d'ordine politico o commerciale.

Scadendo il 24 ottobre 1974 il contributo decennale previsto dall'Accordo istitutivo del 1964, il Governo italiano e l'O.I.L. addivennero, il 26 aprile 1974, alla stipula di un Accordo finanziario, ratificato poi con legge n. 302 del 7 giugno 1975 (*G.U.* n. 193 del 22-7-1975), con il quale il Governo italiano si impegnava a versare al Centro di Torino nel quinquennio 1975-1979 la somma di dollari

USA 11.000.000 in dieci rate semestrali di dollari 1.100.000 ciascuna.

In vista della scadenza di tale Accordo (31 dicembre 1979) sono intercorse trattative fra le due parti a seguito delle quali è stata raggiunta una intesa per la stipula di un nuovo Accordo finanziario, anch'esso di durata quinquennale (1980-1984), che è stato firmato a Roma il 7 dicembre 1978 dal Sottosegretario di Stato onorevole Foschi per il Governo italiano e dal direttore generale del BIT, signor Francesco Blanchard, per l'O.I.L.

Il nuovo Accordo, a conferma della volontà politica dell'Italia di sostenere questo Centro sito nel proprio territorio e volto alla formazione professionale dei giovani del terzo mondo, prevede un sostanziale aumento del contributo italiano, commisurato peraltro al prevedibile incremento, nei prossimi anni, del bilancio del Centro stesso.

Il Governo italiano parteciperà infatti con un contributo di lire 16.000.000.000, erogabili in dieci rate, alle spese generali del Centro e allo svolgimento delle sue attività.

È stata mantenuta la clausola per la quale dette rate saranno versate semestralmente, il 1° gennaio e il 30 giugno di ogni anno, con la condizione che la seconda *tranche* semestrale sarà erogata solo dietro dimostrazione da parte del Centro di avere introitato, nei dodici mesi precedenti, finanziamenti di altra provenienza per almeno dollari USA 4 milioni 800.000.

Come per l'Accordo attualmente in vigore, seguirà a funzionare la Commissione mista istituita con lo scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974. Essa, oltre ai compiti suoi propri (pareri sulla preparazione e l'esecuzione del bilancio e del programma del Centro; concordata determinazione dell'ammontare da utilizzare per borse di studio; formulazione di suggerimenti per il miglioramento della gestione del Centro; eccetera), avrà la facoltà di promuovere studi

ed indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

Da rilevare, infine, che nel nuovo Accordo è stata inserita la clausola che riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro.

L'allegato disegno di legge, di tre articoli, autorizza la ratifica dell'Accordo di cui sopra (art. 1); dà piena e intera esecuzione alle sue clausole (art. 2); e provvede allo

stanziamento delle somme occorrenti e alla copertura finanziaria della spesa (articolo 3).

In relazione anche al crescente interesse che negli ultimi anni ha contraddistinto l'azione dell'Italia nel campo della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, si confida che, con l'approvazione e la ratifica dell'Accordo, possa essere assicurata, anche in questo settore, la continuità del nostro impegno internazionale in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, che è fra le più alte e significative finalità della Repubblica italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO FINANZIARIO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO RELATIVO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO

Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte

e

L'Organizzazione internazionale del lavoro, dall'altra

Tenuto conto che il 31 dicembre 1979 verrà a scadere l'insieme delle disposizioni finanziarie contenute nell'Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per il finanziamento del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, sottoscritto a Roma il 26 aprile 1974 e approvato con la legge italiana 7 giugno 1975, n. 302, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1975;

Avuto presente che il Governo italiano, in considerazione dei compiti del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino e della sua attività, intende continuare a sostenerlo finanziariamente;

Avuto presente che le attività del Centro per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 comporteranno una spesa che, secondo le previsioni dell'Ente, potrà raggiungere l'ammontare di 12.000.000 di dollari USA all'anno, ma che comunque non potrà scendere al di sotto degli 8.000.000 di dollari USA all'anno;

Visto il programma e bilancio biennale del Centro per il periodo 1° agosto 1977-31 luglio 1979, approvato dal consiglio del Centro, nel corso della sua venticinquesima sessione, il 20 maggio 1977 a Ginevra;

Tenuto conto del complesso di attività del Centro a partire dal 1° gennaio 1980;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1) Il Governo italiano si impegna a partecipare al bilancio del Centro ed a corrispondere pertanto al Centro stesso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, la somma di lire 16 miliardi, a titolo di contributo alle spese generali del Centro e per lo svolgimento della sua attività a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Tale importo verrà corrisposto mediante 10 versamenti, ciascuno di lire 1.600.000.000, da effettuarsi il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

2) Il secondo versamento semestrale sarà subordinato ogni anno alla constatazione della effettiva disponibilità da parte del Centro, nel precedente periodo di 12 mesi, di finanziamenti di altra provenienza per un importo complessivo di almeno 4.800.000 dollari USA.

3) Qualora il Centro internazionale di Torino non avesse raccolto, nel corso dei precedenti 12 mesi, il suddetto finanziamento aggiuntivo, saranno applicate le soluzioni previste al riguardo con scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate alle pagine 4981-4982 e 4983-4984 della *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, in allegato alla citata legge 7 giugno 1975, n. 302.

#### Art. 2.

La Commissione mista, istituita con altro scambio di lettere Pedini-Blanchard del 26 aprile 1974, pubblicate nella richiamata *Gazzetta Ufficiale* alle pagine 4980-4981 e 4983, oltre ai compiti ad essa ivi attribuiti, avrà la facoltà di promuovere studi e indagini per valutare i costi ottimali di funzionamento del Centro internazionale di Torino e di raccomandare tutte le misure adeguate al fine di raggiungerli.

#### Art. 3.

L'Organizzazione internazionale del lavoro riconosce la lingua italiana come una delle lingue ufficiali del Centro internazionale di Torino.

#### Art. 4.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato approvato dai competenti organi italiani e dal consiglio di amministrazione della Organizzazione internazionale del lavoro.

Fatto e sottoscritto a Roma il 7 dicembre 1978 in due originali, in francese e in italiano, di cui uno sarà depositato presso il Ministero degli affari esteri e l'altro presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

*per il Governo della Repubblica Italiana*  
FOSCHI

*Per l'Organizzazione internazionale del lavoro*  
BLANCHARD